

 <i>Ministero dell'Istruzione</i>	<p align="center">ISTITUTO COMPRENSIVO CONEGLIANO 1 "F. GRAVA"</p> <p align="center">Via F. Filzi, 22 – 31015 CONEGLIANO – Tel. 0438/23655 C.F. 91035310266 – c.m.. TVIC86900T e-mail: tvic86900t@istruzione.it - PEC: tvic86900t@pec.istruzione.it - Sito: www.icconegliano1grava.edu</p>	
---	--	---

Regolamento dell'Organo di Garanzia

VISTO il D.P.R. 235/ 2007 – Regolamento che apporta modifiche e integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti

VISTA la nota Ministeriale MIUR n. 3602 del 4 luglio 2008

VISTA la L.241/1990

Il Consiglio di Istituto delibera

le seguenti norme che regolano la composizione e il funzionamento dell'Organo di Garanzia presente nell'Istituto comprensivo Conegliano 1 "Federico Grava".

ART 1 - DELLA COMPOSIZIONE

1. L'Organo di Garanzia interno alla scuola è composto da cinque membri effettivi:
 - Dirigente scolastico, che ricopre la funzione di Presidente
 - n. 2 genitori, eletti dal Consiglio di Istituto tra i suoi membri;
 - n. 2 docenti, eletti dal Consiglio di Istituto tra i suoi membri, di cui uno svolge, a rotazione, il compito di segretario verbalizzante.

Un membro dell'Organo di garanzia decade quando non fa più parte delle categorie in esso rappresentate.

2. Il Consiglio di Istituto elegge, altresì,
 - due membri supplenti per la componente dei genitori, che subentrano ai membri effettivi in caso di decadenza dall'incarico o di dovere di astensione, qualora un membro effettivo sia parte coinvolta nella controversia (genitore dell'alunno sanzionato/ vittima o altri casi in cui sussista un conflitto di interessi);
 - due membri supplenti per la componente dei docenti, che subentrano ai membri effettivi in caso di decadenza dall'incarico o incompatibilità, qualora un membro sia lo stesso soggetto che ha irrogato la sanzione o in altri casi in cui sussista un conflitto di interessi.

ART. 2 – DELLE COMPETENZE

1. L'Organo di Garanzia è preposto a ricevere i ricorsi da parte di chiunque ne abbia interesse (genitori) contro le sanzioni disciplinari irrogate dagli organi competenti della scuola;
2. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse (genitori), anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

ART. 3 – DELLA CONVOCAZIONE

1. L'Organo di Garanzia si riunisce dietro formale convocazione da parte del Dirigente scolastico
2. La convocazione ordinaria dell'Organo di Garanzia avverrà con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione; in caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l'organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo, anche a mezzo fonogramma.

ART. 4 – DELLA VALIDITA' DELLA SEDUTA

1. L'Organo di Garanzia dura in carica tre anni scolastici. Il suo rinnovo avviene alla scadenza, nella prima seduta utile del Consiglio di Istituto; si procede a surroga tramite elezione dei membri che perdano il diritto a farne parte e non siano sostituibili dai membri supplenti.
2. Per la validità delle deliberazioni da parte dell'O.d.G. è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri, con la rappresentanza di tutte le componenti (Il Dirigente, un docente, un genitore).

ART. 5 - DELLA DELIBERAZIONE

1. Il ricorso da parte dei genitori interessati contro le sanzioni disciplinari è ammesso entro 15 giorni dalla comunicazione della loro erogazione; l'organo di Garanzia deve pronunciarsi nel termine di dieci giorni dalla presentazione dell'istanza. Quando l'organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
2. L'O.G. svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita e di eventuali memorie scritte prodotte da chi impugna la sanzione o dall'organo che ha comminato la sanzione disciplinare.
3. Le deliberazioni dell'O.G. sono assunte a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Non è ammessa l'astensione dalla votazione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 6 - DELLA PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DELLE DELIBERAZIONI

1. Ogni decisione dell'Organo di Garanzia viene verbalizzata riportando le decisioni assunte e le relative motivazioni. Il verbale viene validato con la firma in calce di Presidente e Segretario.
2. Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono emanate per iscritto e notificate, in modo riservato, alle persone interessate entro i cinque giorni successivi alla delibera, mediante raccomandata o tramite fonogramma.
3. Il Presidente dell'O.G. provvede ad informare, con nota scritta, l'organo che ha irrogato la sanzione.
4. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia decida la non pertinenza della sanzione, il provvedimento sarà immediatamente revocato e gli atti emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare saranno annullati.

ART. 7 - DELLE NORME FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento della sua formale approvazione.

ART. 8 - DELLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento è esposta sul sito e all'albo on-line dell'Istituto.